

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

SINDACATO UNITARIO



Al Presidente di Confcommercio  
**Dott. Carlo Sangalli**  
Fax n. 06. 58.09.425  
e-mail: confcommercio@confcommercio.it

Al Presidente di Confesercenti  
**Dott. Marco Venturi**  
Fax n. 06.47.46.886  
e-mail: presidenza@confesercenti.it

Roma, 16 maggio 2012  
Prot. n. 811/Pres.

Al Ministro del Lavoro  
**Prof.ssa Elsa Fornero**  
Fax n . 06.46.21.207  
e-mail: segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it  
caposegreteriaministrofornero@lavoro.gov.it

## Oggetto: riforma dell'apprendistato e accordi collettivi nazionali

Signori Presidenti, Sig. Ministro

gli accordi recentemente sottoscritti e finalizzati alla regolamentazione delle nuove disposizioni in materia di apprendistato, prevedono – entrambi – l'obbligo di sottoporre il piano formativo individuale alla approvazione del competente ente bilaterale e – ove ricorra il caso – la sottoposizione dei medesimi prima all'Ente Bilaterale Nazionale e successivamente a quello territorialmente competente.

Dal testo dei distinti accordi, emerge che tale obbligo sussiste indipendentemente dalla iscrizione dell'impresa all'Ente bilaterale.

Siffatta disposizione risulta allo scrivente Sindacato inaccettabile e giuridicamente infondata, stante le gravi complicanze delle procedure d'assunzione che fisiologicamente ne derivano, tutte a carico di imprese e Consulenti del Lavoro.

La preannunciata semplificazione delle procedure e l'incentivazione all'apprendistato si infrangono palesemente sull'anzidetta previsione contrattuale.

Peraltro, la disposizione in questione apre la strada ad un ampio contenzioso, non essendo disciplinato – né dalla legge né dalla contrattazione – quali possano essere le conseguenze sanzionatorie e legali in caso di inosservanza.

00145 Roma  
Via C. Colombo, 456 sc. b - 1° p.  
Tel. 06.5415521 - 06.5415742  
Fax 06.5415565

e-mail: [presidente@anclsu.com](mailto:presidente@anclsu.com)  
[www.anclsu.com](http://www.anclsu.com)  
C.F. 80198670582



L'introduzione dell'obbligo medesimo, inoltre, appare estremamente ingiustificato, non essendo espressamente previsto dal nuovo T.U. sull'apprendistato alcuna ipotesi simile.

E' appena il caso di evidenziare che lo stesso Ministero del Lavoro – nella risposta ad interpello nr. 4/2007 – ha rilevato *“l'illegittimità delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di apprendistato o il parere di conformità sui profili formativi del contratto all'iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore”*. Nel medesimo documento viene anche chiarito che *“la circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle clausole che prevedano, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l'obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell'ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva – quale fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis, D.Lgs. n. 276/2003 – lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio”*

Stante tutto quanto sopra, riportando la forte protesta pervenuta a questa Segreteria Nazionale da tutto il territorio, si chiede di procedere alle parti con estrema urgenza alla cancellazione di tale clausola contrattuale e al Sig. Ministro del Lavoro di intervenire risolutivamente a riguardo.

Questa Associazione Nazionale Sindacale Consulenti Del Lavoro, resta disponibile per un eventuale incontro per meglio chiarire e definire la problematica.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale  
Francesco Longobardi

